

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF SAN MARINO
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS**

Whereas the Government of the Republic of San Marino and the Government of the Republic of Indonesia (the Parties) wish to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information relating to all tax matters;

Now, therefore, the Parties have agreed to conclude the following agreement which contains obligations on the part of the Parties only.

**Article 1
Object and Scope of the Agreement**

The competent authorities of the Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment, enforcement, collection or recovery of such taxes, with respect to persons subject to such taxes, or to the investigation of tax matters or the prosecution of criminal tax matters in relation to such persons. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

**Article 2
Jurisdiction**

A requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession of or in the control of or obtainable by persons who are within its territorial jurisdiction.

**Article 3
Taxes Covered**

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:

- a) in Indonesia:
 - (i) the income tax;
 - (ii) the value added tax;
- b) in Republic of San Marino:
 - (i) the General Income Tax which is levied (IGR)
 - aa) on individuals;
 - bb) on bodies corporate and proprietorship;
 - (ii) the Import Tax (Imposta Monofase sulle importazioni).

2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes, or any substantially

similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Parties so agree. The competent authorities of each Party shall notify the other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Article 4 **Definitions**

1. For the purposes of this Agreement the term:

- a) “Indonesia” comprises the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws, and parts of the continental shelf, exclusive economic zone and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982;
- b) “Republic of San Marino”, when used in a geographical sense, means the territory of the Republic of San Marino, including any other area within which the Republic of San Marino, in accordance with international law, exercises sovereign rights or jurisdiction;
- c) “competent authority” means
 - i) in the case of the Republic of Indonesia, the Minister of Finance or his/her authorized representative;
 - ii) in the case of Republic of San Marino, the Minister of Finance or his/her authorized representative;
- d) “person” includes a natural person, a legal person or any body or group of persons;
- e) “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- f) “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- g) “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
- h) “recognised stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Parties;
- i) “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term “public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- j) “tax” means any tax to which the Agreement applies;
- k) “requesting Party” means the Party requesting information;
- l) “requested Party” means the Party requested to provide information;
- m) “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Party to obtain and provide the requested information;

- n) “information” means any fact, statement, document or record in any form whatever;
- o) “criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct whether before or after the entry into force of this Agreement which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party;
- p) “criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the laws of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5 **Exchange of Information Upon Request**

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the territory of the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty.
2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, the requested Party shall use at its own discretion all relevant information gathering measures necessary to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.
3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
4. Each Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 and in accordance with Article 2 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:

- a) information held by banks, other financial institutions, and any person including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;
- b) (i) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, and other persons, including ownership information on all such persons in an ownership chain;
 - (ii) in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and beneficiaries;
 - (iii) in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and
 - (iv) in the case of collective investment schemes, information on shares, units and other interests;

provided that this Agreement does not create an obligation on either Party to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public

collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5. Any request for information shall be formulated with as much detail as possible and shall specify in writing:

- (a) the identity of the person under examination or investigation;
- (b) the period for which the information is requested;
- (c) the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it;
- (d) the tax purpose for which the information is sought;
- (e) the reasons for believing that the information requested is foreseeably relevant to tax administration and enforcement of the requesting Party, with respect to the person identified in subparagraph (a) of this paragraph;
- (f) grounds for believing that the information requested is held by the requested Party or is in the possession of or in the control of or obtainable by a person within the territorial jurisdiction of the requested Party;
- (g) to the extent known, the name and address of any person believed to be in the possession of or in the control of or able to obtain the requested information;
- (h) a statement that the request is in conformity with the laws and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party, then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
- (i) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested Party shall acknowledge receipt of the request to the competent authority of the requesting Party and shall use its best endeavours to forward the requested information to the requesting Party with the least reasonable delay.

Article 6 **Tax Examinations Abroad**

(1) By reasonable notice given in advance, the requesting Parties may request that the requested Party allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its laws, to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.

(2) At the request of the competent authority of one Party, the competent authority of the other Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party.

(3) If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the

first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7
Possibility of Declining a Request

1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:
 - (a) where the request is not made in conformity with this Agreement;
 - (b) where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or
 - (c) where the disclosure of the information requested would be contrary to the public policy of the requested Party.
2. This Agreement shall not impose upon a Party any obligation to provide items subject to legal privilege as provided for under the domestic law of the relevant Party, or any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in Article 5 paragraph (4) shall not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade process.
3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.
4. The requested Party shall not be required to obtain and provide information which the requesting Party would be unable to obtain under its own laws for the purpose of the administration or enforcement of its own tax laws or in response to a valid request made in similar circumstances from the requested Party under this Agreement.
5. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the requesting Party in the same circumstances.

Article 8
Confidentiality

1. All information provided and received by the competent authorities of the Parties shall be kept confidential.
2. Information provided to the competent authority of the requesting Party may not be used for any purpose other than the purposes stated in Article 1 without the prior express written consent of the requested Party.
3. Information provided shall be disclosed only to persons or authorities (including judicial and administrative authorities) concerned with the purposes specified in Article 1 and used by such persons or authorities only for such purposes including the determination of any appeal. For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions.
4. The information provided to a requesting Party under this Agreement may not be disclosed to any other jurisdiction.

Article 9 Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs in providing assistance (including reasonable costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the requesting Party. The respective competent authorities shall consult as necessary with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

Article 10 Mutual Agreement Procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.
2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5, 6 and 9.
3. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purposes of reaching agreement under this Article.
4. The Parties may also agree on other forms of dispute resolution should this become necessary.

Article 11 Entry into Force

1. Each Party shall notify to the other in writing the completion of the procedure required by its law for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:
 - (a) for criminal tax matters on that date; and
 - (b) for all other matters covered in Article 1 on that date, but only in respect of taxable periods beginning on or after that date or, where there is no taxable period, all charges to tax arising on or after that date.

Article 12 Termination

1. Either Party may terminate the Agreement by serving a written notice of termination through the relevant channels of the other Party required by its respective law.
2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Party.
3. If the Agreement is terminated the Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto have signed the Agreement.

DONE at New York the 25th day of September 2013 in 2 (two) identical originals each in the Italian, English and Indonesian languages, all texts being equally authoritative. In case of divergence, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT
OF REPUBLIC OF SAN MARINO**

Pasquale Valentini
Minister of Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

R.M. Marty M. Natalegawa
Minister of Foreign Affairs

**ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA**

SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Indonesia (le Parti), desiderosi di rafforzare e facilitare i termini e le condizioni che regolano lo scambio di informazioni relativo a tutta la materia fiscale, hanno pattuito di concludere l'accordo seguente, il quale prevede obblighi solamente per le Parti.

**Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione dell'Accordo**

Le autorità competenti delle Parti forniscono assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle leggi interne delle Parti concernenti le imposte contemplate nel presente Accordo. Tali informazioni includono informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento, all'attuazione, alla riscossione o al recupero di tali imposte, in relazione alle persone passibili di tali imposte, ovvero alle indagini in materia fiscale o ai procedimenti in materia fiscale penale relativamente a tali persone. Lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni del presente Accordo e secondo le modalità di riservatezza di cui all'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta restano applicabili nella misura in cui non impediscono né ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

**Articolo 2
Giurisdizione**

Una Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non siano né detenute dalle proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di o reperibili da persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.

**Articolo 3
Imposte contemplate**

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

- a) in Indonesia:
 - (i) l'imposta sui redditi;
 - (ii) l'imposta sul valore aggiunto;
- b) nella Repubblica di San Marino:
 - (i) l'Imposta Generale sui Redditi che è prelevata:
 - aa) sulle persone fisiche;
 - bb) sulle persone giuridiche e sulle imprese individuali;
 - (ii) l'Imposta Monofase sulle Importazioni.

2. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta identica applicata successivamente alla data della firma dell'Accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti o ad ogni imposta sostanzialmente analoga applicata successivamente alla data della firma dell'Accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti, qualora le autorità competenti delle Parti lo convengano. Le autorità competenti di ogni Parte si notificano reciprocamente ogni cambiamento sostanziale apportato alla tassazione e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Articolo 4 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo con il termine:

- a) "Indonesia" si intende il territorio della Repubblica di Indonesia come definito dalle sue leggi, e parti della piattaforma continentale, zona economica esclusiva e mari adiacenti sui quali la Repubblica di Indonesia ha sovranità, diritti sovrani o giurisdizione ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982;
- b) "Repubblica di San Marino", allorquando utilizzato in senso geografico, si intende il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
- c) "autorità competente" si intende:
 - (i) nel caso della Repubblica di Indonesia, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
 - (ii) nel caso della Repubblica di San Marino, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
- d) "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica o ogni altro organismo di persone;
- e) "società" si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;
- f) "società commercializzata pubblicamente" si intende qualsiasi società la cui principale classe di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta, a patto che le azioni quotate in borsa possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se la compravendita di azioni non è implicitamente o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori;
- g) "principale classe di azioni" si intende la classe o le classi di azioni che rappresentano la maggioranza del potere di voto e del valore della società;
- h) "borsa valori riconosciuta" si intende qualsiasi borsa valori concordata dalle autorità competenti delle Parti;
- i) "fondo o schema collettivo di investimento" si intende qualsiasi veicolo comune di investimento, a prescindere dalla forma giuridica. Con l'espressione "fondo o schema pubblico collettivo di investimento" si intende qualsiasi fondo o schema collettivo di investimento, a patto che le quote fondiarie, le quote societarie o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possano essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili dal pubblico. Le quote fondiarie, le quote societarie o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possono essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili "dal pubblico" se l'acquisto, vendita o riscatto non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un gruppo ristretto di investitori;

- j) "imposta" si intende ogni imposta alla quale si applica il presente Accordo;
- k) "Parte richiedente" si intende la Parte che richiede le informazioni;
- l) "Parte richiesta" si intende la Parte e a cui è stato richiesto di fornire informazioni;
- m) "misure per la raccolta di informazioni" si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte di ottenere e fornire le informazioni richieste;
- n) "informazioni" si intende ogni fatto, dichiarazione, documento o registrazione in qualsiasi forma;
- o) "materia fiscale penale" si intende la materia fiscale che implica una condotta dolosa, precedente o successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali della Parte richiedente;
- p) "leggi penali" si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sensi del diritto interno, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per quanto concerne l'applicazione del presente Accordo in ogni momento ad opera di una Parte, ogni termine non definito nell'Accordo stesso, a meno che il contesto non richieda diversamente, ha il significato che ha in quel momento secondo le leggi di quella Parte, e ogni significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili di quella Parte prevale sul significato attribuito a quel termine in base ad altre leggi di quella Parte.

Articolo 5 **Scambio di informazioni su richiesta**

- 1. L'autorità competente della Parte richiesta fornirà, su richiesta della Parte richiedente, le informazioni di cui all'Articolo 1. Tali informazioni saranno scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte richiesta ne abbia necessità per i propri fini fiscali o che la condotta soggetta a verifica costituisca reato ai sensi della legislazione della Parte richiesta, nel caso in cui tale condotta sia stata posta in essere sul territorio di quest'ultima Parte. L'autorità competente della Parte richiedente avanza la richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo solo qualora non sia in grado di ottenere dette informazioni mediante altri mezzi, salvo il caso in cui il ricorso a tali altri mezzi comporti difficoltà sproporzionate.
- 2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, quella Parte ricorre a sua discrezione a tutte le pertinenti misure per la raccolta di informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche nel caso in cui la Parte richiesta non necessiti di tali informazioni per i propri fini fiscali.
- 3. Qualora specificatamente interpellata dall'autorità competente di una Parte richiedente, l'autorità competente della Parte richiesta fornirà le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.
- 4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti, per i fini specificati nell'Articolo 1 e conformemente all'Articolo 2 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

- a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari e da ogni soggetto, ivi compresi interposti e amministratori fiduciari, che agisca in qualità di agenzia o fiduciaria;
- b) (i) informazioni relative alla titolarità giuridica ed effettiva di società di capitali, società di persone e altri soggetti, comprese le informazioni sulla proprietà di tutti i soggetti in una catena di proprietari;
(ii) nel caso dei trust, informazioni su disponenti, amministratori (*trustee*), guardiani e beneficiari;
(iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni sui fondatori, i membri del consiglio della fondazione e i beneficiari; e
(iv) nel caso di schemi collettivi di investimento, informazioni sulle quote societarie, quote fondiarie e altre partecipazioni;

a condizione che il presente Accordo non crei per le Parti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate in borsa o di fondi o schemi pubblici collettivi di investimento, purché tali informazioni possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate.

5. Qualsiasi richiesta di informazioni sarà formulata nella maniera più dettagliata possibile e specificherà, per iscritto:

- a) l'identità della persona oggetto di esame o indagine;
- b) il periodo per il quale le informazioni vengono richieste;
- c) la natura delle informazioni richieste e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle;
- d) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
- e) le ragioni che inducono a ritenere che le informazioni richieste siano verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e attuazione fiscale della Parte richiedente, per quanto concerne le persone identificate al sottoparagrafo (a) del presente paragrafo;
- f) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte richiedente, o che siano in possesso o sotto il controllo di o reperibili da una persona che rientra nella giurisdizione territoriale della Parte richiedente;
- g) nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso, controllo o in grado di ottenere le informazioni richieste;
- h) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle pratiche amministrative della Parte richiedente; che, se le informazioni richieste fossero disponibili nell'ambito della giurisdizione della Parte richiedente, l'autorità competente di detta Parte sarebbe in grado di ottenerle ai sensi della sua legislazione o nel normale corso delle pratiche amministrative e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
- i) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esperito tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero difficoltà sproporzionate.

6. L'autorità competente della Parte richiedente confermerà all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e farà il possibile per inoltrare le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile.

Articolo 6 **Accertamenti fiscali all'estero**

1. Tramite una comunicazione inviata con ragionevole anticipo, la Parte richiedente può richiedere alla Parte richiesta di permettere ai rappresentanti della sua autorità competente di entrare nel territorio della Parte richiesta, nella misura consentita dalla proprie leggi, per interrogare individui ed esaminare documenti con il preventivo consenso scritto degli individui stessi o di altre persone interessate. L'autorità competente della Parte richiedente notificherà all'autorità competente della Parte richiesta la data e il luogo dell'incontro previsto con gli individui interessati.
2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte, l'autorità competente dell'altra Parte può consentire ai rappresentanti dell'autorità competente della prima Parte menzionata di essere presenti durante la fase appropriata di un accertamento fiscale nella seconda Parte menzionata.
3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorità competente della Parte che conduce l'accertamento notificherà quanto prima all'autorità competente dell'altra Parte la data ed il luogo dell'accertamento, l'autorità o il funzionario autorizzato alla conduzione dell'accertamento nonché le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte menzionata per la conduzione dello stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell'accertamento fiscale sono di competenza dalla Parte che conduce tale accertamento.

Articolo 7 **Possibilità di rifiutare una richiesta**

1. L'autorità competente della Parte richiesta può rifiutare di prestare assistenza:
 - a) qualora la richiesta non sia effettuata in conformità al presente Accordo;
 - b) qualora la Parte richiedente non abbia esperito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per l'ottenimento delle informazioni, tranne il caso in cui il ricorso a tali mezzi comportasse difficoltà sproporzionate; o
 - c) qualora la comunicazione delle informazioni fosse contraria all'ordine pubblico della Parte richiesta.
2. Il presente Accordo non obbliga una Parte a fornire informazioni oggetto di un privilegio legale come previsto dalle leggi interne della relativa Parte o a rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o una procedura commerciale, purché le informazioni di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come segreto o procedura commerciale semplicemente perché così descritte in quel paragrafo.
3. Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che il credito fiscale che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso.
4. La Parte richiesta non sarà tenuta ad ottenere e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere ai sensi delle proprie leggi ai fini dell'amministrazione o attuazione delle proprie leggi fiscali o in risposta ad una valida richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte richiesta ai sensi del presente Accordo.

5. La Parte richiesta può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o attuazione di una disposizione della legislazione fiscale della Parte richiedente, o altro adempimento connesso, che discrimina un cittadino della Parte richiesta rispetto a un cittadino della Parte richiedente nelle medesime circostanze.

Articolo 8 Riservatezza

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti saranno tenute riservate.
2. Le informazioni fornite alla competente autorità della Parte richiedente non potranno essere utilizzate per nessuno scopo diverso da quelli di cui all'Articolo 1 senza il previo e espresso consenso scritto della Parte richiesta.
3. Le informazioni fornite saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi comprese le autorità giudiziarie e amministrative) incaricate di perseguire gli scopi di cui all'Articolo 1 e dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per tali fini, comprese le decisioni su eventuali ricorsi. Per tali scopi, le informazioni potranno essere comunicate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
4. Le informazioni fornite alla Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non potranno essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.

Articolo 9 Costi

A meno che le autorità competenti delle Parti non concordino diversamente, i costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico della Parte richiesta, mentre i costi straordinari sostenuti per fornire l'assistenza (compresi i costi ragionevoli per consulenti esterni in relazione a contenziosi o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consultano allorquando necessario relativamente al presente Articolo. In particolare, l'autorità competente della Parte richiesta si consulta preventivamente con l'autorità competente della Parte richiedente nel caso in cui si preveda che i costi per la fornitura di informazioni relativamente ad una specifica richiesta siano conspicui.

Articolo 10 Procedura amichevole

1. Laddove insorgano, tra le Parti, difficoltà o dubbi in merito all'applicazione o interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti dovranno cercare di risolvere la questione mediante procedura amichevole.
2. In aggiunta alla composizione amichevole di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti possono determinare, di comune accordo, le procedure da utilizzare conformemente agli Articoli 5, 6 e 9.
3. Le autorità competenti delle Parti possono comunicare tra loro direttamente al fine di raggiungere un accordo ai sensi del presente articolo.
4. Le Parti possono anche accordarsi su altre forme di composizione delle controversie qualora fosse necessario.

Articolo 11
Entrata in vigore

1. Ciascuna Parte notificherà all'altra per iscritto l'avvenuto completamento delle procedure previste dalla sua legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche e avrà effetto:
 - a) con riferimento alla materia fiscale penale, a quella data; e
 - b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1, a quella data, ma solo in relazione ai periodi d'imposta che iniziano o sono successivi a tale data o, laddove non vi sia alcun periodo d'imposta, per tutte le imposte che insorgono a partire da tale data.

Articolo 12
Denuncia

1. Ognuna delle Parti può denunciare l'Accordo dandone notifica scritta attraverso i pertinenti canali dell'altra Parte come richiesto dalle rispettive leggi.
2. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi successivi alla data di ricevimento della notifica di denuncia dall'altra Parte.
3. In caso di denuncia dell'Accordo, le Parti restano vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riguardo alle informazioni ottenute conformemente al presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a New York, il 25 settembre 2013, in duplice esemplare nelle lingue italiana, inglese e indonesiana, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevorrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Pasquale **Valentini**
Segretario di Stato per gli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI INDONESIA

R.M. Marty M. **Natalegawa**
Ministro degli Affari Esteri